

STATUTO

**THINK TANK CORPORATE
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIA ANCO MARZIO
94

Numero REA: RM - 1710024

Codice fiscale: 17312411006

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

considerazione delle mutate esigenze della Società, e fermo restando la attuale natura della stessa di "impresa sociale" ai sensi del D.lgs. n. 112/2017 ss.mm.ii., si rende necessario adottare un nuovo testo dello statuto sociale integralmente modificato e rinumerato, anche al fine di adeguarne il contenuto al D.L. n. 179/2012 ss. mm. ii. (c.d. "Decreto Start - up"), volendo far assumere alla Società anche la qualifica di "impresa start up innovativa", e quindi volendo iscrivere la stessa come tale nella sezione speciale delle "start up innovative", presso il competente Registro delle Imprese; ed in particolare, modificare al suddetto fine la denominazione, l'oggetto sociale e le norme relative al bilancio sociale ed agli utili.

Il Presidente, all'uopo, dà lettura agli intervenuti del nuovo testo dello statuto sociale, che si compone di n. 28 (ventotto) articoli, illustrandone i punti maggiormente qualificanti e proponendone l'approvazione.

L'Assemblea, quindi, udite le proposte del Presidente e dopo esauriente discussione, ritenendosi sufficientemente informata sugli argomenti posti all'o.d.g., all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

1) di trasferire la sede legale, da quella attuale, sita in Roma, Via Cornelia n. 498, c.a.p. 00166, a Fiumicino, Via Anco Marzio n. 94, c.a.p. 00054, e pertanto di modificare l'art. 4 dello statuto sociale;

2) fermo restando l'attuale natura della Società di "impresa sociale" ai sensi del D.lgs. n. 112/2017 ss.mm.ii., di approvare un nuovo testo dello statuto sociale integralmente modificato, che si compone di n. 28 (ventotto) articoli, anche al fine di adeguarne il contenuto al D.L. n. 179/2012 ss. mm. ii. (c.d. "Decreto Start - up"), volendo far assumere alla Società anche la qualifica di "impresa start up innovativa", e quindi iscrivere la stessa come tale nella sezione speciale delle "start up innovative", presso il competente Registro delle Imprese; ed in particolare, di modificare al suddetto fine la denominazione e l'oggetto sociale, ed introdurre nuove regole per il possesso dei requisiti previsti dal citato D.L. n. 179/2012 ss. mm. ii. per ottenere la qualifica di "impresa start up innovativa"; Statuto di cui si riporta il seguente nuovo testo:

"

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D.L. n. 179/2012, così come convertito e modificato dalla Legge n. 221/2012, modificato dal D.L. n. 76/2013, e convertito nella Legge 99/2013, integrato con le disposizioni di cui all'art. 11 bis del D.L. n. 83/2014, così come convertito dalla Legge n. 106/2014, integrato con le disposizioni interpretative introdotte dalle cir-

colari n. 16/E dell'11/06/2014 dell'Agenzia delle Entrate e n. 3672/C del 29/08/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornato con le variazioni apportate dal D.L. n. 3/2015, convertito dalla Legge n. 33/2015, aggiornato con le variazioni apportate dal D.L. n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019, e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Decreto Start - up"), nonché ai sensi del D.lgs. n. 112/2017 s.m.i (c.d. "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale"), un'impresa sociale nella forma di una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"THINK TANK CORPORATE IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, in forma abbreviata, **"THINK TANK CORPORATE I.S. S.R.L."**.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Fiumicino.

Con decisione dell'Organo Amministrativo si possono istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali ed agenzie; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché di trasferire la sede nell'ambito di un diverso Comune.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

ART. 4 - OGGETTO

4.1 - La Società, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. f), del D.L. n. 179/2012, così come convertito e modificato dalla Legge n. 221/2012, modificato dal D.L. n. 76/2013 e convertito nella Legge 99/2013, integrato con le disposizioni di cui all'art. 11 bis del D.L. n. 83/2014, così come convertito dalla Legge n. 106/2014, integrato con le disposizioni interpretative introdotte dalle circolari n. 16/E dell'11/06/2014 dell'Agenzia delle Entrate e n. 3672/C del 29/08/2014 del M.I.S.E., aggiornato con le variazioni apportate dal D.L. n. 3/2015, convertito dalla Legge n. 33/2015, aggiornato con le variazioni apportate dal D.L. n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019, nonché ai sensi del D.lgs. n. 112/2017 s.m.i per il perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per oggetto, esclusivo o prevalente, per conto proprio e/o per conto di terzi, in Italia e all'estero, senza scopo di lucro, le seguenti attività:

4.1.1) Attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Al fine di potenziare l'efficacia delle attività di interesse generale sopra descritte, la Società sviluppa, produce e commercializza soluzioni tecnologiche innovative, tra cui:

- "EdTech e Learning Management Systems (LMS)": Ricerca, progettazione e sviluppo di piattaforme proprietarie per la for-

mazione digitale che integrano algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI) e "Machine Learning" per l'apprendimento adattivo (Adaptive Learning), al fine di personalizzare i percorsi formativi in base alle capacità e ai progressi del singolo utente;

- *Tecnologie Immersive per la Formazione: Sviluppo e utilizzo di ambienti di Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Mista (XR) per la simulazione di scenari operativi complessi, "training on-the-job" simulato e laboratori esperienziali digitali, volti a massimizzare il coinvolgimento (engagement) e la ritenzione delle informazioni da parte dei partecipanti;*

- *"Gamification": Applicazione di meccaniche di gioco e design comportamentale supportato da dati (Data Driven Design) ai processi educativi e formativi per incrementare la motivazione e la partecipazione attiva;*

- *Sistemi di Analisi e Validazione: Sviluppo di software basati su tecnologia "Blockchain" per la certificazione immutabile delle competenze acquisite (Open Badges, certificati digitali) e la tracciabilità dei percorsi formativi ai fini di accreditamento e compliance normativa;*

- *la ricerca, progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo di piattaforme informatiche, social network, applicazioni IT e tecnologie per il trattamento dei Big Data;*

- *la ricerca e sviluppo di software con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per l'analisi predittiva dei fabbisogni formativi e sociali;*

- *lo sviluppo e la commercializzazione di servizi informatici, telematici e di supporto logistico per l'e-commerce e la digitalizzazione dei processi;*

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

c) formazione, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, tale attività comprende:

La progettazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di qualificazione, riqualificazione e specializzazione, nonché di formazione continua e permanente, rivolti a giovani, inoccupati, disoccupati, lavoratori occupati, professionisti, apprendisti ed aziende.

- *La formazione superiore e post-universitaria.*

*L'attività formativa potrà essere erogata in modalità residenziale (aula), in modalità **e-learning (FAD - Formazione a Distanza)** sincrona e asincrona, e in modalità **blended**, nel rispetto degli standard previsti per l'**accreditamento presso le Regioni, i Ministeri competenti e i Fondi Paritetici Interprofessionali**;*

La certificazione delle competenze acquisite nei percorsi formativi.

d) ricerca scientifica e tecnologica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Società persegue le seguenti finalità:

i) promuovere i valori della partecipazione e dell'innovazione sociale come strade per il cambiamento, di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di progetti di ricerca e sviluppo economico, sociale e culturale in tutte le sue forme, di solidarietà e inclusione sociale, di pari opportunità nel più ampio significato comunitario, di applicazione del diritto antidiscriminatorio, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di welfare aziendale e conciliazione vita lavoro, di tutela dell'ambiente, di interventi per la salute delle donne e di medicina di genere, di formazione professionale e di supporto, anche mediante pacchetti formativi, studi e ricerche, ad Enti, Imprese, Istituzioni.

4.1.2) Attività di interesse tecnologico:

- la ricerca, la progettazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo, per conto proprio e di terzi, di piattaforme informatiche e social network ad alto valore tecnologico, di applicazioni IT (information technology), nonché di tecnologie innovative volte al trattamento dei Big Data, alla memorizzazione, archiviazione dei dati, nonché alla elaborazione degli stessi;

- la ricerca, la progettazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di infrastrutture informatiche innovative, atte a supportare servizi informatici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: facilities di datacenter per la creazione, l'esecuzione e la fornitura di applicazioni e servizi, ristrutturazioni CED ,ecc., che possono essere realizzate presso terzi o ospitate su hardware utilizzato dalla Società o in locali a

disposizione della Società atti ad ospitare questi sistemi e i relativi servizi di manutenzione, monitoraggio con hardware o software di proprietà o di terzi, servizi di gestione che possono includere o meno l'accesso e la responsabilità dei sistemi;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico, sia tramite Internet o altre reti telematiche che attraverso i canali tradizionali;

- lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di reti geografiche e locali di trasmissione dati, sia cablate che wireless, che possono essere realizzate presso terzi o ospitate su hardware utilizzato dalla società con i relativi servizi di manutenzione, monitoraggio con hardware o software di proprietà o di terzi;

- la ricerca, la progettazione, la realizzazione, installazione, assistenza e manutenzione, commercializzazione di software con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale;

- la messa a disposizione di servizi di gestione in outsourcing (anche) totale ai clienti, attraverso l'elaborazione e memorizzazione dei dati relativi ai processi gestionali su elaboratori propri o assunti in locazione anche finanziaria;

- la promozione, la formazione e la specializzazione di addetti al settore informatico occorrente per lo svolgimento delle attività che costituiscono oggetto sociale;

- la valorizzazione di creatività, tecnologia e scienza, anche attraverso competizioni nazionali internazionali;

- la tutela dei diritti civili e lo sviluppo sostenibile, sia a livello locale che internazionale, attraverso azioni di intervento sociale e solidaristico;

- la realizzazione, attraverso l'accesso alle risorse previste dai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, di proposte progettuali e piani di sviluppo sostenibili per favorire la crescita sociale ed economica dei territori;

- la creazione di spazi di comunicazione, incontro e dialogo aperti e partecipati, mediante azioni condivise, verso le autorità e le istituzioni;

- il potenziamento della rete locale e globale dei diritti umani, creando e rafforzando relazioni e partnership con organizzazioni, persone e comunità;

- l'ideazione, organizzazione, promozione di campagne di comunicazione sociale, locali e globali;

- la promozione di scambi di "best practice";

- la gestione, supporto, consulenza e promozione di progetti a livello locale, nazionale e internazionale per la realizzazione di attività di formazione, ricerche, studi, banche dati, eventi, in tema di pari opportunità, di diritto antidiscriminatorio, di welfare, di sicurezza sul lavoro, di inclu-

sione sociale, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di educazione dei diritti umani, di medicina di genere, di sviluppo locale e transnazionale, di promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile, di nuove economie, nonché il perseguimento di progetti di cooperazione e volontariato internazionale per la promozione degli scopi dell'Associazione, anche in collaborazione con le realtà locali.

I progetti e la formazione potranno essere rivolti in generale alla popolazione, ai lavoratori ai giovani, agli studenti delle Università e delle scuole di ogni livello, alle Aziende e alle Istituzioni, nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro inclusi gli ambiti educativi delle comunità di recupero degli istituti penali minorili e delle case circondariali di detenzione;

- l'ideazione, ricerca, elaborazione, realizzazione, gestione di prodotti editoriali: newsletter informative e pubblicazioni con fine divulgativo e scientifico su qualunque supporto disponibile; Organizzazione e promozione di campagne di comunicazione sociale, eventi, seminari e scambi di "best practice" a livello locale e globale; La gestione, supporto e consulenza per progetti finanziati da risorse comunitarie, nazionali e regionali; L'attività editoriale, anche multimediale, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;

- l'organizzazione di eventi, seminari, riunioni, rassegne, manifestazioni, produzioni creative e artistiche sia a livello locale, sia nazionale e internazionale, attraverso tutte le forme di espressione artistica - cinema, arte, musica, moda, cibo, letteratura, design, ecc.;

- controllo ed elaborazione dati (CED) in proprio e per conto terzi.

4.2 - La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti; fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge, anche di quelle che riservano l'esercizio di determinate attività ad iscritti in appositi albi o registri o a particolari categorie di operatori.

La società può altresì concludere contratti di agenzia, assu-

mere o concedere commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di "import-export"), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.3 - Ai sensi dell'art. 26 del citato decreto "Crescita Bis", in deroga all'art. 2468 c.c., le quote di partecipazione sociale possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitale ("crowdfunding") di cui all'art. 30 del citato decreto.

La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti; fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge.

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale della costituita Società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in partecipazioni come per legge.

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera e di servizi, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Per il caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza o la fideiussione a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di eseguire la prestazione oggetto del conferimento, ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., possono essere sostituite dal socio con il versamento in favore della società, a titolo di cauzione, di un importo in danaro corrispondente al valore del conferimento.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. l'aumento di capi-

tale potrà essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, fatta eccezione per le operazioni di crowdfunding previste dal decreto "crescita bis" e dal precedente art. 4.

Le quote di partecipazione della Società potranno costituire, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, primo comma cod. civ., oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in Italia o all'estero, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui al citato art. 30 D.L. n. 179 del 2012, nei limiti consentiti dalla legge.

Per il caso di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2482-bis cod. civ. può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo relativa alla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'organo di controllo.

ART. 6 - REQUISITI DELLA "START-UP INNOVATIVA"

La costituenda società, al fine di essere qualificata "impresa start-up innovativa" possiede, e dovrà possedere, i seguenti requisiti:

- a) ubicazione della sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- b) a partire dal secondo anno di attività della costituenda società, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, non dovrà essere superiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro;
- c) la società non dovrà distribuire utili;
- d) la società ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- e) non è stata costituita a seguito di una operazione di fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda;
- f) almeno uno dei seguenti requisiti:

f.1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% (quindici per cento) del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della "start-up innovativa". Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di quanto sopra, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dal-

l'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società;

f.2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;

f.3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

ART. 7 - FINANZIAMENTI

I soci possono effettuare a favore della Società versamenti facoltativi di denaro a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso. Tale acquisizione deve essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

La misura degli interessi deve essere determinata per iscritto.

Si conviene fin d'ora che per sopperire ad eventuali future esigenze finanziarie della Società, i soci potranno effettuare finanziamenti facoltativi a titolo gratuito o versamenti di somme in conto aumento capitale, infruttiferi di interessi. Il titolo del versamento deve risultare in apposita posta del bilancio di esercizio.

Le anticipazioni di denaro effettuate dai soci alla Società in conto capitale si presumono improduttive di interessi.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte e, per atto tra vivi, liberamente tra i soci e tra di essi ed i loro rispettivi coniugi o parenti entro il primo grado. E' vietato il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito a favore di estranei.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad estranei deve comunicare tale sua intenzione agli altri soci per mezzo di lettera raccomandata a/r o pec, indicando le mo-

dalità ed il corrispettivo del trasferimento, nonché la persona a cui intende trasferire la partecipazione stessa.

Trascorsi trenta giorni dalla data d'invio di tale lettera, senza che alcun socio abbia manifestato la volontà di acquistare la partecipazione offertagli, questa potrà essere trasferita alla persona indicata nella proposta ed alle condizioni riportate nella stessa.

Ove un socio o più soci manifestino la volontà di acquistare la partecipazione offerta, questa verrà trasferita a chi ne avrà fatto richiesta, alle condizioni riportate nella proposta; in caso di richiesta da parte di più soci, la partecipazione offerta verrà loro trasferita in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno di essi già posseduta; la partecipazione che risulterà eventualmente inoptata potrà essere trasferita all'estraneo nei termini della proposta originaria.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove possibile, anche in caso di costituzione sulle partecipazioni di diritto di pegno o di usufrutto.

ART. 9 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o pec che deve essere spedita alla Società entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata o pec spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 2473 c.c.

ART. 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni possono essere adottate mediante deliberazione

assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 c.c., l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società.

**ART. 11 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I-
SCRITTO**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto va intesa come espressione di astensione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni e/o i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, e Sindaco, se nominato, indican-

do:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

ART. 12 - ASSEMBLEE

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso l'indirizzo dei soci risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di mancata convocazione, l'Assemblea s'intenderà validamente costituita ove sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati, anche a mezzo fax o e-mail ed anche il giorno stesso della riunione, tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed il Sindaco Unico, ove esistente, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il Sindaco Unico, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario, che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in modo tale che il relativo verbale

possa essere da questi redatto e sottoscritto;

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di adozione del sistema di Amministrazione non collegiale). In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

ART. 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE

La Società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un Amministratore Unico;

- b) da un Organo Amministrativo pluripersonale composto da un minimo di due membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

- b.1) con metodo collegiale, costituente il Consiglio di Amministrazione;

- b.2) con metodo disgiuntivo o congiuntivo, secondo quanto previsto al successivo articolo 15, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. devono essere adottate con metodo collegiale.

Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, dureranno in carica per il periodo, anche illimitato, che stabili-

rà l'Assemblea in sede di elezione e sono rieleggibili.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente viene eletto dal Consiglio stesso tra i propri membri.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della Società sia effettuata ai sensi del punto b.2) del precedente articolo 14, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta; sull'opposizione decidono i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i consiglieri, al sindaco unico o al revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ad domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. I consiglieri hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto va intesa come espressione di astensione.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni e/o i consensi ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, al sindaco o al revisore, se nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ART. 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di decisioni che riguardano le seguenti materie:

- a) la redazione del progetto di bilancio;
- b) la redazione dei progetti di fusione o scissione;
- c) le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a ciascun Amministratore ed al Sindaco Unico, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed il Sindaco Unico, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, per qualsiasi motivo, anche di quest'ultimo, il Consiglio nominerà il Presidente della riunione.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello

stesso modo.

I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede; in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, sia loro consentito di seguire integralmente e con continuità la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo tale che il relativo verbale possa essere da questi redatto e sottoscritto.

ART. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta solo eccezione per quelli che per legge o per Statuto spettano alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 2423, 2481, 2482-bis e 2482-ter C.C., a uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis c.c. è adottata dall'Organo Amministrativo collegialmente, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- c) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale, ai componenti dell'Organo Amministrativo in via congiunta o disgiunta, allo stesso modo in cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

ART. 21 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese incontrate nello svolgimento della sua funzione, potrà essere

riconosciuto un compenso mensile o annuo; detto compenso sarà determinato di anno in anno dall'Assemblea sulla base dell'andamento economico-finanziario dell'attività sociale, e la decisione relativa dovrà risultare da verbale trascritto in apposito libro tenuto ai sensi degli artt. 2215 e 2216 c.c.. Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata annualmente l'indennità di fine rapporto nella misura che sarà determinata dall'Assemblea, e la decisione relativa dovrà risultare da verbale trascritto in apposito libro tenuto ai sensi degli artt. 2215 e 2216 c.c.; in dipendenza di ciò, l'Assemblea potrà decidere di effettuare accantonamenti del compenso annuo di ogni singolo amministratore per l'indennità da erogare agli stessi per la cessazione del mandato di cui all'art. 105 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, evidenziando l'accantonamento in un'apposita voce del passivo denominata "fondo accantonamento indennità di fine rapporto amministratori" o altra equipollente.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, c.c., un sindaco unico.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco unico è obbligatoria.

Ove nominato, il sindaco unico avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dal sindaco unico, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa al sindaco unico e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno ed alla loro scadenza l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364 c.c. richiamato dall'art. 2478-bis c.c..

Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 (sei) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato

entro sette mesi, il rappresentante legale della società "start up innovativa" dovrà attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e 5 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, così come convertito e modificato dalla Legge n. 221/2012, modificato dal D.L. n. 76/2013, e convertito nella Legge 99/2013, e depositare tale dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

ART. 24 - UTILI

Ai sensi del D.L. n. 179/2012, così come convertito e modificato dalla legge n. 221/2012, modificato dal D.L. n. 76/2013, e convertito nella Legge 99/2013, la società non può distribuire utili ai propri soci.

Gli utili netti eventualmente risultanti dal bilancio saranno destinati allo svolgimento dell'attività sociale o ad incremento del patrimonio.

ART. 25 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

ART. 26 - NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA SPECIALE IN MATERIA DI IMPRESE SOCIALI

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

In caso di Società iscritta nel Registro delle Start-up innovative, il legale rappresentante della stessa deve predisporre, con cadenza annuale, il c.d. "Documento di descrizione di impatto sociale", da redigere secondo le indicazioni pro tempore vigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e contenente indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

Tale documento deve essere trasmesso, sempre con cadenza annuale, alla Camera di Commercio territorialmente competente. Si richiama la Circ. 3677/C del 20 gennaio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico e la successiva documentazione mini-

steriale.

ART. 27 - NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA SPECIALE IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE

Ai sensi della normativa applicabile alle società start up innovative e se e finché la società potrà qualificarsi come tale, nonché, ricorrendone i presupposti, negli altri casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci, con le forme e le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, può:

a) deliberare la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi determinando liberamente, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo c.c.;

b) deliberare, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma c.c., la creazione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; con la deliberazione di emissione vengono stabiliti i diritti e le modalità di trasferimento e di circolazione delle quote, anche con riferimento alle norme statutarie vigenti;

c) deliberare, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis c.c. in conformità alle disposizioni applicabili; con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per inadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione, anche mediante apposito regolamento allegato alla delibera di emissione stessa;

d) la società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.l. n. 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 c.c., purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

ART. 28 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. "

Il Presidente, quindi, consegna a me Notaro il testo dello Statuto sociale come sopra modificato e trascritto, perché resti depositato nei miei atti e per il conseguente deposito presso il competente Registro delle Imprese.

Aderendo a tale richiesta, io Notaro ritiro detto testo che inserisco nel corpo del presente atto pubblico per formarne parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge.

L'Assemblea delega infine la sig.ra DEIANA CECILIA ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte che venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30.

Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura alla comparente che, da me richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 18,35.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli, per pagine ventuno e righe tredici della presente

F.to: Cecilia Deiana
Natale Votta Notaro